

dal regno di Grecia e dall'Algeria sono ammesse a libera pratica, quando anche abbiano stracci, ed egualmente quelle della costa orientale e occidentale dell'Africa meridionale, e del sud est dell'Asia e dell'Oceania nei casi di patente netta rilasciata da un'autorità appartenente ad un governo europeo.

16. I legni da guerra reduci dalle acque dell'Albania Ottomana, senz'aver avuto alcun contatto in que' porti, sono ammessi a pratica, previo il costituito coll'assicurazione dei rispettivi comandanti di non aver avuto alcuna comunicazione con luoghi e legni sospetti.

17. Pei legni da guerra, tanto austriaci quanto di potenze amiche, non occorre produrre fede di sanità e la specifica relativa allo stato delle persone esistenti a bordo, prestandosi in ciò credenza alla deposizione dell'ufficiale comandante, o di chi ne fa le veci.

18. Ai navigli provenienti da Trieste e da Ragusi che fossero in corso di contumacia, vengono imputati a sconto della medesima i giorni di viaggio, semprechè non abbiano nel carico generi *suscettibili*, e sieno scortati da guardiano giurato a bordo, il quale deponga d'aver maneggiato e ventilato gli effetti dell'equipaggio durante la traversata.

19. Nel trattamento delle *provenienze* con patente brutta hanno luogo tre visite mediche: la prima dopo l'assunzione del costituito; la seconda terminato lo sciorino, ossia dopo la ventilazione di tutti gli effetti; la terza nel giorno antecedente a quello della pratica; e due sole alle *provenienze* con patente sospetta, tocca o anche netta per le provincie Turchesche: la prima all'arrivo dopo il costituito, e la seconda nel giorno antecedente alla pratica; e all'incontro, per quelle soggette alla riserva di sette giorni, o meno, è prescritta una sola visita nel giorno antecedente alla pratica. Per altro, se le *provenienze* qui sopra indicate partono in corso di contumacia, la visita medica che

avrebbe dovuto eseguirsi prima della pratica, si fa invece prima della partenza in istato di contumacia, per poter dare un'assicurazione del vero stato attuale dell'equipaggio.

20. La contumacia dei bastimenti con carico di generi *suscettibili* soggetti a periodo più lungo che quello del legno e delle persone, non incomincia che col giorno, in cui venne sbarcato l'ultimo collo delle mercanzie, laddove il periodo di contumacia degli altri bastimenti e così dei passeggeri, facciano o no lo spoglio, incomincia col giorno, nel quale fu imbarcato il guardiano, laddove pei generi *suscettibili* assoggettati allo spurgo nel lazzaretto, incomincia col giorno dell'apertura dell'ultimo collo.

21. Le merci e i generi non *suscettibili*, qualunque sia la loro *provenienza* di mare e la fede della medesima, eccetto la *brutta aggravata*, possono ammettersi a libera pratica subito che sieno tolti o purgati gli invogli *suscettibili*, quando anche gli effetti *suscettibili* non fossero ancora tutti scaricati.

22. Le merci imbarcate nei porti russi del mar Nero e d'Azof, ovvero alle foci del Danubio in istato di libera pratica, allorché prima dell'imbarco furono poste in colli con involucri interamente incatramati, e muniti del sigillo consolare austriaco, si ammettono a pratica se giungono intatte coi loro suggelli, e se la salute del luogo dove furono caricate è comprovata mediante certificato consolare.

23. I bastimenti che con fede netta, con merci, generi e invogli non *suscettibili* provenienti da porti cristiani del mar Nero e d'Azof, o dai fiumi che mettono in essi, possono ottenere la pratica, quando anche al termine della contumacia non fossero totalmente vuoti, semprechè la parte del carico rimasta a bordo sia esaminata e smossa con aste di ferro ed uncinato.

24. Per ammettere al trattamento di patente netta le derivazioni dalle provincie Turchesche aventi bandiera estera, è indispen-